



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI ROVIGO**

**Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Rovigo**

**Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo**

**Al Presidente del Collegio Provinciale dei Periti e periti Agrari laureati di Rovigo**

**Al Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Rovigo**

**Al Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto**

**Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna**

**Al Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo**

**Al Presidente dell'Ordine dei Geologi Regione Veneto**

**Al Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Rovigo**

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo**

**Al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Vicenza**

**Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto**

**Al Presidente dell'Ordine Interprovinciale Chimici del Veneto**

**Al Presidente dell'Ordine dei Periti industriali di Rovigo**

**Al Presidente dell'Ordine Infermieri Legali Forensi**

**Al Presidente della Camera di Commercio di Rovigo**

**OGGETTO: Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale — Apertura del sistema — Primo popolamento**

Con la presente si forniscono le indicazioni rivolte ai professionisti già iscritti all'Albo CTU e Periti del Tribunale di Rovigo.

Com'è noto, l'art. 16-novies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto l'obbligo di iscrivere i consulenti tecnici d'ufficio e i periti presso ogni ufficio giudiziario secondo modalità telematiche. Il Decreto Ministeriale n. 109/2023 entrato in vigore il 26 agosto dello stesso anno "Regolamento

concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'art.13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile e Disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'art.24 bis, rispettivamente dall'art.4, comma 2, lett.a e b del decreto legislativo 149/22, e richiamato dagli artt.15-16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati dallo stesso art.4, comma 2, lett.b) nn.1-3, lett.c) nn.1-2" ha ulteriormente regolamentato l'iscrizione e la tenuta degli albi, stabilendo i requisiti e le procedure.

Le nuove disposizioni sono divenute effettive il 4 gennaio 2024 u.s.

Per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo Periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale".

Secondo le indicazioni del Ministero, i Professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul predetto portale, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa. Dunque, i Professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 presso l'Albo di questo Tribunale, dovranno ripresentare la domanda di iscrizione, registrandosi sul portale, entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, pena la decadenza dall'iscrizione effettuata in modalità cartacea.

Le nuove domande d'iscrizione all'Albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell'arco di due finestre temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.

**A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli Albi CTU e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituiti presso questo Tribunale.**

Si richiede agli ordini professionali in indirizzo di diffondere la presente nota a tutti i professionisti.

**29 GEN 2024**



IL PRESIDENTE  
Dr. Angelo Rossi